



SENT. 51/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO

Presidente relatore

Roberto RIZZI

Consigliere

Nicola RUGGIERO

Consigliere

Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. **61979** del registro di segreteriapromosso da**BASTONI Mattia** (c.f. BSTMTT84M06C573G), nato a Cesena il

6.08.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Fortibuoni (c.f.

FRTGLC66M17C573O

–

pec:

gianluca.fortibuoni@ordineavvocatiforlicesena.eu), con lui

elettivamente domiciliato in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, presso lo

studio dell'Avv. Chiara Trementozzi, giusta procura speciale in atti;

contro

- **PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti**, in persona

del Procuratore generale pro-tempore;

	• PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per	
	la Regione Veneto della Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore regionale pro-tempore.	
	<i>e nei confronti di</i>	
	società FABILIA JESOLO s.r.l. in Liquidazione giudiziale (c.f.	
	04259510404), in persona dei liquidatori giudiziali dott.ssa Renzi Maria	
	e dott. Monari Andrea, con sede in 47018 Cervia (RA), Via VI Traversa	
	Pineta 16 <i>contumace in primo grado - appellata</i>	
	<i>avverso:</i>	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n.	
	164/2024, depositata in data 13.09.2024 e notificata il 22.10.2024.	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nella pubblica udienza del giorno 5 marzo 2026, celebrata con	
	l'assistenza del segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Pres.	
	Rita Loreto, l'Avv. Gianluca Fortibuoni per l'appellante e il	
	rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G.	
	dott.ssa Emanuela Rotolo, non costituita la società appellata.	
	FATTO	
	1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per il Veneto, ritenuta la giurisdizione contabile e respinta l'istanza	
	di sospensione del giudizio, ha integralmente accolto la domanda della	
	Procura regionale, introdotta con atto di citazione in data 7 marzo 2024	
	e, per l'effetto, ha condannato, in solido, la Società Fabilia Jesolo S.r.l.	
	in liquidazione giudiziale e il suo legale rappresentante, sig. Mattia	
	2	

	BASTONI, al pagamento, in favore del Comune di Jesolo, e a titolo di	
	dolo, della somma di €. 67.837,00, per il danno erariale conseguente	
	al mancato riversamento dell'imposta di soggiorno.	
	Dall'istruttoria preprocessuale, avviata a seguito di segnalazione del	
	Comune di Jesolo, era, in particolare, emerso che la Società, quale	
	gestore della struttura ricettiva "Fabilia Family Hotel Lido di Jesolo",	
	aveva omesso di riversare, pur a fronte della tempestiva notifica di	
	avvisi di accertamento da parte dell'Amministrazione comunale,	
	l'imposta di soggiorno dovuta per i mesi di agosto e settembre 2020	
	(pari a €.10.082), nonché per gli anni 2021 e 2022, per un totale	
	complessivo, incluse le sanzioni, di €. 67.837.	
	2. Il Procuratore regionale, pertanto, ha convenuto in giudizio la	
	Società, in liquidazione, e il suo legale rappresentante, ritenendo	
	integrata una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile,	
	derivante, da un lato, dall'attribuzione in capo alla Società della	
	qualifica di agente contabile e, dall'altro, dalla condotta dolosa posta in	
	essere dai convenuti, generando un danno da mancata entrata per	
	l'omesso riversamento delle somme riscosse nel 2021 (da giugno a	
	settembre) e nel 2022 (da maggio a settembre).	
	3. Richiamando i precedenti della giurisprudenza contabile e di	
	legittimità (Cass. ord. n. 19654/2018), il Collegio di prime cure ha	
	affermato la presenza del rapporto di servizio dei convenuti con il	
	Comune di Jesolo, sussistente anche dopo l'entrata in vigore della	
	modifica normativa introdotta con l'art. 180, commi 3 e 4, del d.l. 19	
	maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 e, nel	
	3	

	merito, ha riconosciuto la responsabilità conseguente alla condotta di	
	mancato riversamento dell'imposta di soggiorno, nonostante gli avvisi	
	di accertamento trasmessi alla Società dall'amministrazione comunale.	
	Tale circostanza suffragherebbe la dimostrazione dell'elemento	
	soggettivo del dolo anche in capo alla società, tenuta a rispondere in	
	solido con il legale rappresentante, in forza del rapporto di	
	immedesimazione organica e in assenza di prova in ordine	
	all'espletamento di funzioni gestionali, anche in via di mero fatto, da	
	parte di terzi.	
	4. Con atto di appello, ritualmente notificato il 16 dicembre 2024 e	
	depositato il successivo 14 gennaio 2025, il sig. Mattia BASTONI ha	
	chiesto in via pregiudiziale la declaratoria del difetto di giurisdizione del	
	giudice contabile, in favore del giudice tributario, a seguito dell'entrata	
	in vigore dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020, che ha qualificato	
	l'albergatore quale responsabile del pagamento dell'imposta di	
	soggiorno.	
	Nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti oggettivi e	
	soggettivi della condotta illecita ascritta al Bastoni e l'erroneità della	
	statuizione in punto di spese processuali, con vittoria di spese.	
	5. Con atto in data 10 febbraio 2026 il Procuratore generale ha	
	rassegnato le proprie conclusioni, rimarcando l'infondatezza	
	dell'appello di controparte. In particolare, ha ritenuto sussistere la	
	giurisdizione della Corte dei conti a decidere la presente controversia,	
	anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020,	
	richiamando i regolamenti comunali che hanno individuato nei gestori	
	4	

	delle strutture ricettive i soggetti tenuti all'esazione dell'imposta,	
	ponendo in capo ai medesimi una serie di adempimenti strumentali allo	
	scopo, e la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha	
	riconosciuto ai gestori di strutture ricettive la qualifica di agenti contabili	
	con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, qualifica che non	
	sarebbe venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 180 già	
	richiamato, e il permanere della funzione di maneggio, nell'interesse	
	altrui, del denaro con finalizzazione pubblicistica, lasciando inalterato	
	il rapporto di servizio con l'amministrazione percettrice, che non	
	sarebbe incompatibile con la recente attribuzione della qualifica di	
	responsabile di imposta al gestore di attività alberghiera.	
	Il Procuratore generale ha richiamato la recente ordinanza della Corte	
	di cassazione n. 1527 del 2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, che in	
	analoga fattispecie ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice	
	contabile in favore del giudice tributario e, nel rimettere al Collegio sul	
	punto ogni ulteriore valutazione, ha precisato che la pronuncia della	
	Suprema Corte lascerebbe comunque irrisolte alcune questioni, fra cui	
	gli "ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento	
	comunale" fatti salvi dall'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011; la riconosciuta	
	possibilità di coesistenza tra giudizio contabile e giudizio tributario, in	
	aderenza al consolidato principio del cd. doppio binario; la permanenza	
	degli obblighi di natura contabile (contabilità, rendicontazione e	
	riversamento) posti in capo ai gestori delle strutture ricettive dai	
	regolamenti comunali, ancora vigenti. Nel merito, ha sostenuto	
	l'infondatezza dei motivi di appello volti a far risaltare l'assenza della	
	5	

	condotta antigiuridica del BASTONI e dell'elemento soggettivo doloso.	
	Quanto al motivo con cui l'appellante ha contestato la condanna alle	
	spese di giudizio, il Procuratore generale ha affermato che	
	correttamente il primo giudice ha fatto applicazione del principio della	
	soccombenza, non ricorrendo le ipotesi derogatorie elencate nell'art.	
	31 c.g.c.	
	Ha quindi concluso per il rigetto del gravame e per la condanna	
	dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.	
	All'odierna pubblica udienza, il difensore dell'appellante e il	
	rappresentante del Pubblico ministero hanno richiamato le rispettive	
	conclusioni, chiedendone l'accoglimento.	
	DIRITTO	
	L'appello è fondato.	
	Il Collegio deve dare atto che, in materia di mancato riversamento	
	dell'imposta di soggiorno, è recentemente intervenuto un mutamento	
	di orientamento della Suprema Corte rispetto a quanto pacificamente	
	statuito con ordinanza del 24 luglio 2018, n. 19564 la quale,	
	occupandosi dell'originaria disciplina di cui all'art. 4 del d.lgs. n.	
	23/2011, aveva affermato che, ai fini dell'imposta di soggiorno, tra il	
	gestore di struttura alberghiera e il Comune si instaura un rapporto di	
	servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili, funzionali alla	
	riscossione dell'imposta e al suo riversamento nelle casse comunali e	
	tali attività di riscossione e riversamento, interne al rapporto di servizio,	
	implicano il "maneggio di denaro pubblico" che "genera ex se l'obbligo	
	della resa del conto" (v. Corte Cost., 21.5.1975, n. 114 e Corte Cost.,	
	6	

	25.7.2001, n. 292), dal che veniva affermata l'appartenenza della	
	materia alla giurisdizione contabile.	
	Rileva il Collegio che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la	
	recente ordinanza n. 1527/2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, in tema	
	di riparto di giurisdizione nei giudizi aventi a oggetto l'omesso	
	riversamento, in favore del Comune, dell'imposta di soggiorno pagata	
	dai clienti della struttura alberghiera, successivi all'entrata in vigore	
	dell'art. 5- <i>quiquies</i> del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, hanno	
	dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del	
	giudice tributario.	
	La Suprema Corte ha infatti ritenuto che, a seguito della novella attuata	
	con l'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che ha	
	introdotto il comma 1- <i>ter</i> dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011), che individua il	
	gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta, <i>“l'obbligo dei</i>	
	<i>gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia</i>	
	<i>natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della</i>	
	<i>loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle</i>	
	<i>liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera</i>	
	<i>della giurisdizione tributaria”</i> .	
	Le Sezioni unite hanno, innanzitutto, rilevato come l'espressa	
	qualificazione normativa dell'albergatore quale “responsabile	
	d'imposta” a opera del comma 1- <i>ter</i> aggiunto all'art. 4 già citato, abbia	
	fatto venir meno quel “silenzio normativo” che era stato colmato	
	facendo ricorso, ai fini dell'inquadramento giuridico, alla figura	
	dell'agente contabile, rinviando ormai esplicitamente al ruolo del	
	7	

	“responsabile d’imposta”, definito e tratteggiato dall’art. 64, comma 3,	
	del d.P.R. n. 600 del 1973.	
	Da tale inquadramento ad avviso della Suprema Corte deriva,	
	innanzitutto, che il gestore di struttura alberghiera, quale responsabile	
	d’imposta, è estraneo al presupposto impositivo, che concerne	
	unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di	
	garanzia a lui assegnato <i>ex lege</i> nel rafforzamento della pretesa	
	dell’amministrazione finanziaria, che lo affianca all’effettivo	
	contribuente in una relazione di solidarietà passiva “dipendente”, la	
	quale partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico	
	al soggetto passivo di imposta - nel caso di specie gli ospiti della	
	struttura ricettiva - e la sua responsabilità, a differenza dell’agente	
	contabile, non è limitata alle somme versate dai clienti e da riversare	
	al Comune, bensì è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a	
	prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito e salvo il diritto	
	di rivalsa.	
	La pronuncia sopra menzionata ha, dunque, espressamente escluso	
	che con l’entrata in vigore di tale novella possa permanere in capo	
	all’albergatore la qualifica di agente contabile e l’obbligo di resa del	
	conto, avendo infatti evidenziato che <i>“Con la qualifica dell’albergatore</i>	
	<i>come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del</i>	
	<i>maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo</i>	
	<i>a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che</i>	
	<i>prescinde del tutto dall’avvenuto versamento d’imposta ad opera del</i>	
	<i>cliente. (...) la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al</i>	
	8	

	<i>quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto</i>	
	<i>su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro</i>	
	<i>(pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale</i>	
	<i>dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato</i>	
	<i>l'approccio normativo, volto a sancire in modo inequivoco che</i>	
	<i>l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo</i>	
	<i>l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista</i>	
	<i>procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione</i>	
	<i>di sanzioni".</i>	
	Né- proseguono le Sezioni unite – avrebbe rilievo dirimente, ai fini della	
	persistente qualificazione dell'albergatore come agente contabile, il	
	fatto che i regolamenti comunali emanati ai sensi dell'art. 4, comma 3,	
	del d.lgs. n. 23/2011 nelle more dell'approvazione del regolamento	
	statale di attuazione dell'imposta di soggiorno, demandino al	
	medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del	
	rapporto di servizio con la struttura pubblica, in quanto già con	
	precedente pronuncia (ord. n. 22891 del 19.08.2024) le Sezioni unite	
	hanno chiarito che spetta alla giurisdizione tributaria l'esame delle	
	controversie aventi a oggetto l'opposizione alle sanzioni pecuniarie	
	irrogate dai regolamenti comunali per omesso o parziale versamento	
	dell'imposta di soggiorno, mentre compete alla giurisdizione ordinaria	
	l'esame delle controversie aventi a oggetto le sanzioni irrogate per la	
	violazione di meri obblighi procedurali.	
	In definitiva, la Corte di cassazione ha affermata la giurisdizione del	
	giudice tributario nella materia oggetto del presente giudizio, con	
	9	

conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile.

Per le ragioni appena esposte, questa Sezione, nell'accogliere l'appello, deve dichiarare nella presente controversia il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.

In considerazione dell'oscillazione giurisprudenziale già manifestatasi alla data della pronuncia gravata, si dispone la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara in relazione al presente giudizio il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice tributario, e dispone la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.

Il Presidente relatore

Rita Loreto

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 17 MARZO 2026

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco